

Dott. FABRIZIO POLIDORI
NOTAIO
00196 Roma - Lungotevere delle Navi, 19
Tel. 063201448 - Fax 063227978

Repertorio n.47261

Raccolta n.10738

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE ONLUS
(Esente da imposta di bollo ai sensi del D. Lgs. 460/97)
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, il giorno ventisette del mese di gennaio
27.1.2003

in Roma, nel mio studio al Lungotevere delle Navi n. 19.

Dinanzi a me Dott. Fabrizio Polidori Notaio in Roma, iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni, cui i comparenti, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunziano,

sono presenti i signori:

- BENIGNI Dr. LUCA, nato a Roma [redacted], residente a Roma, [redacted], dottore commercialista, Codice Fiscale [redacted];

- DE FILIPPIS Comm. ANTONIO, nato a Monte San Biagio (LT) [redacted], residente a Roma, [redacted], dirigente, Codice Fiscale [redacted];

- DE SIMONE Dr. GIUSEPPE, nato a Roma (RM) il [redacted], residente a [redacted] cardiologo, Codice Fiscale [redacted];

- PELOSI Dr. TULLIO, nato a Capitignano (AQ) il [redacted], residente a Roma, [redacted], commerciante, Codice Fiscale [redacted];

- SANDRI FRANCESCA ROMANA, nata a Roma il [redacted] residente a Roma (RM), [redacted], casalinga, Codice Fiscale [redacted];

- BIANCHI Prof. CLAUDIO, nato a Roma (RM) il [redacted], residente a Roma (RM), [redacted], docente universitario, Codice Fiscale [redacted];

rappresentato dalla Prof. BIANCHI MARIA TERESA, nata a Roma il [redacted], residente a Roma, [redacted], giusta procura speciale a rogito Not. Giuseppe Feroli di Roma in data 23.1.2003, rep. 29120, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- MALAGO' Dr. GIOVANNI, nato a Roma (RM) il [redacted], residente a Roma (RM), [redacted], imprenditore, Codice Fiscale [redacted];

rappresentato dal sig. ROSSI MARIO, nato a Roma [redacted], residente a Roma, [redacted], giusta procura speciale autenticata dal Not. Giuseppe Bruno di Roma in data 22.1.2003, rep. 40378, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- PESSI Avv. ROBERTO, nato a Roma (RM) il [redacted], residente a Roma (RM), [redacted], professore universitario, Codice Fiscale [redacted];

rappresentato dall'Avv. LORENZO CONFESSORE, nato a Roma il [redacted], residente a Roma, [redacted], giusta procura speciale autenticata dal Not. Giovanni Giuliani di Roma in data 20.1.2003, rep. 35589, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "C";



- Duchessa GAWRONSKY MARIA GRAZIA, nata a Varsavia - Polonia, il
[redacted], residente a Roma (RM), [redacted],
Codice Fiscale [redacted];
rappresentata dal Dr. GIUSEPPE DE SIMONE, come sopra generalizzato,
giusta procura speciale a mio rogito in data 20.1.2003 rep. 47230, che in
originale si allega al presente atto sotto la lettera "D".
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il
presente atto convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

E' costituita tra i suddetti comparenti, presenti e come sopra rappresentati,
una Associazione a tempo indeterminato, denominata "AMICI DELL'O-
SPEDALE BAMBINO GESU' ONLUS", con sede in Roma (RM), Lungo-
tevere delle Navi n. 19 int. 5.

ART. 2

L'Associazione ha l'oggetto, lo scopo e l'organizzazione di cui allo Statuto
che si allega al presente atto sotto la lettera "E", previa lettura da me datane
ai comparenti.

ART. 3

I comparenti dichiarano che l'Associazione provvederà in seguito alla ele-
zione delle cariche sociali a norma di quanto stabilito nello Statuto come
sopra allegato.

ART. 4

I comparenti intendono altresì far constare, a norma dello Statuto, che essi
medesimi comparenti, in proprio e come sopra rappresentati, sono Soci Pro-
motori dell'Associazione.

ART. 5

Le spese del presente atto e ad esso conseguenti e relative sono a carico del-
la Associazione; al riguardo si richiedono tutte le agevolazioni fiscali previ-
ste dal D. Lgs. n. 460/97 ed in particolare l'assoggettamento ad imposta fissa
di registro e la esenzione dalla imposta di bollo.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzo mecca-
nico da persona di mia fiducia e in parte a mano da me personalmente, su
due fogli per quattro intere pagine e fin qui della presente quinta, e tutto da
me letto ai comparenti, che, a mia domanda, dichiarano di approvarlo.

Firmati: Luca Benigni

De Filippis Antonio

Giuseppe De Simone

Tullio Pelosi

Francesca Romana Sandri

Maria Teresa Bianchi

Mario Rossi

Lorenzo Confessore

Fabrizio Polidori Notaio

GIUSEPPE FEROLI
NOTAIO
00198 ROMA - Piazza Mincio, 2
Tel. 068555818 - 068419353



Repertorio n. 29120-----

-----PROCURA SPECIALE-----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilatre, il giorno ventitre del mese di gennaio. In
Roma nel mio studio in piazza Mincio n. 2.-----

----- 23 gennaio 2003-----

Dinanzi a me Giuseppe Feroli notaio residente in Roma ed i-
scritto al collegio dei distretti riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia, non assistito da testimoni per avervi il com-
parente espressamente rinunziato, è presente il signor-----

prof. Bianchi Claudio nato in Roma il [redacted] e quivi
residente in [redacted], docente universi-
tario,-----

codice fiscale [redacted].-----

Sono certo della identità personale del signor comparente, il
quale con il presente atto nomina e costituisce sua procura-
trice speciale la signora-----

prof. Bianchi Maria Teresa nata in Roma il [redacted] e
quivi residente [redacted], codice fisca-
le [redacted],-----

affinchè in suo nome e conto, in concorso con se medesima e
con gli altri interessati, intervenga nell'atto di costitu-
zione della "Associazione Amici dell'Ospedale Bambino Gesù -
ONLUS" con sede in Roma lungotevere delle Navi n. 19, avente
per oggetto il sostegno ai pazienti dell'Ospedale Bambino



ALLEGATO "A" AL REP. n. 67261/10738

UNIVERSITÀ
STATO
DIREZIONE
DIREZIONE

Gesù.-----

Autorizza pertanto la nominata procuratrice ad intervenire nel relativo atto di costituzione concordando le relative clausole e condizioni; ad approvare lo statuto del sodalizio che ne disciplinerà il suo funzionamento; a procedere alla nomina delle cariche sociali; ed a fare quanto altro sarà opportuno e necessario per il migliore espletamento del presente incarico, anche se qui non specificatamente indicato, in modo che non si possa mai opporre alla rappresentante difetto e imprecisione di poteri.-----

Il tutto con promessa di avere per rato e valido il suo operato, e da esaurirsi in unico contesto.-----

Di quanto sopra ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente, il quale lo ha approvato. E' dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su di un foglio per due pagine circa.

Luigi Franceschi
Giuseppe Lener



Allegato "B" al REP. n. 47262/10738

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Giovanni Malagò, nato a Roma [REDACTED], residente in Roma, alla via [REDACTED], C.F. [REDACTED], con il presente atto

nomina e costituisce

il Sig. Mario Rossi, nato a Roma il [REDACTED], residente in Roma, alla via [REDACTED], C.F. [REDACTED], suo procuratore speciale affinché questi in nome, conto, e interesse di esso mandante intervenga nell'atto costitutivo della costituenda Associazione Amici dell'Ospedale Bambino Gesù - ONLUS.


All'uopo conferisce al nominato procuratore speciale tutti i necessari ed opportuni poteri, ivi compresi, in via esemplificativa e non tassativa, quelli di intervenire nel detto atto costitutivo e sottoscriverlo, indicare la denominazione dell'associazione, eventualmente anche diversa da quella sopraindicata, la sede ed eventuali sedi secondarie, precisare lo scopo dell'Associazione, indicandone l'ambito e le funzioni, nominare le cariche sociali determinandone poteri e durata, accettare cariche sociali, determinare la durata dell'Associazione e le modalità per la proroga e lo scioglimento della medesima, approvare e sottoscrivere lo Statuto Sociale, sottoscrivere allegati di qualsiasi genere.

Fare tutto quanto altro ritenesse utile, necessario ed opportuno e che fosse richiesto dalle norme legislative in vigore, per il buon espletamento del presente mandato che si intende conferito, nei limiti dell'oggetto, con ogni più ampia facoltà in modo che mai da alcuno possa venirgli eccepita insufficienza o indeterminatezza di poteri.

Il tutto con promessa di rato e valido, sotto gli obblighi di legge e da esaurirsi in un unico contesto.

Roma, 21.1.2003

Dr. Giovanni Malagò



Rep. N. 40378 Autenticam di Firmam

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto Dott. **Giuseppe Bruno** Notaio in Roma,
con studio al Viale G. Rossini n. 26, iscritto presso il Collegio dei distretti
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che:

MACAGG' Giovanni u. Rocca [redacted]
ivi u. [redacted]

della cui identità personale io notaio sono certo, previa rinunzia alla assistenza dei testimoni fatta col mio consenso, *firmato* la scrittura che precede alla mia presenza.

Roma Via Salaria 1268 22 GEN. 2003



ALLEGATO "C" AL REP. N. 4726/10738



PROCURA SPECIALE


Il sottoscritto Prof. Avv. Roberto Pessi, nato a Roma il [REDACTED], .C.F. [REDACTED] con il presente atto costituisce l'Avv. Lorenzo Confessore, nato a Roma il [REDACTED], C.F. [REDACTED], suo procuratore speciale affinché in suo nome, per conto, vece ed interesse sottoscriva l'atto costitutivo dell'Associazione Amici dell'Ospedale Bambino Gesù – ONLUS.

All'uopo conferisce al nominato Procuratore Speciale ogni opportuna e necessaria facoltà per l'oggetto di cui trattasi in modo che mai da alcuno possa venirgli eccepita ideterminatezza o difetto di poteri.

Il tutto con promessa di rato e valido.

Roma li 20 GEN. 2003

L. Confessore



REPERTORIO N. 35589

AUTENTICA DI FIRMA

Certifico io sottoscritto dr. Giovanni Giuliani,
notaio in Roma, con studio ivi, via Antonio Ber-
toloni n. 10, iscritto nel Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia
che, senza l'assistenza dei testimoni per espressa
rinuncia fattavi dalla parte con il mio consenso,
l'avv. Roberto Pessi, nato a Roma il [REDACTED]
ed ivi residente, [REDACTED], codice fiscale

[REDACTED],
della cui identità personale io notaio sono certo,
ha posto la sua firma alla mia presenza.

Roma, via A. Bertoloni n. 10, venti gennaio duemi-
latre.



ALLEGATO " D " AL DEP. n. GI261
10738

Repertorio n. 47230

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, il giorno venti

del mese di gennaio

20.1.2003

in Roma, nel mio studio al Lungotevere delle Navi 19.

Dinanzi a me Dott. Fabrizio Polidori Notaio in Roma, iscritto

al collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri

e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni, cui la

comparente, con il mio consenso, rinunzia,

è presente la signora

- Duchessa MARIA GRAZIA GAWRONSKY, nata a Varsavia (Polonia)

il [REDACTED], residente in Roma, [REDACTED]

[REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED].

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono

certo, con il presente atto nomina e costituisce suo procura-

tore speciale il signor Dr. GIUSEPPE DE SIMONE, nato a Roma

il [REDACTED], residente [REDACTED]

[REDACTED], C.F.: [REDACTED], affinché que-

sti in nome, conto ed interesse di essa mandante intervenga

nell'atto costitutivo della costituenda Associazione Amici

dell'Ospedale Bambino Gesù - ONLUS.

A tal fine conferisce al nominato procuratore tutti i neces-

sari ed opportuni poteri, ivi compresi, in via esemplificati-

va e non tassativa, quelli di intervenire nel detto atto costitutivo e sottoscriverlo, indicare la denominazione dell'Associazione, eventualmente anche diversa da quella sopra indicata, la sede ed eventuali sedi secondarie, precisare lo scopo dell'Associazione, indicandone l'ambito e le funzioni, nominare le cariche sociali determinandone poteri e durata, accettare cariche sociali, determinare la durata della Associazione e le modalità per la proroga e lo scioglimento della medesima, approvare e sottoscrivere lo Statuto Sociale, sottoscrivere allegati di qualsiasi genere.


Fare tutto quanto altro ritenesse utile, necessario ed opportuno o che fosse richiesto dalle norme legislative in vigore, per il buon espletamento del presente mandato, che si intende conferito, nei limiti dell'oggetto, con ogni più ampia facoltà in modo che mai da alcuno possa essere eccepita insufficienza o indeterminatezza di poteri.

Il tutto con promessa di rato e valido, sotto gli obblighi di legge, e da esaurirsi in unico contesto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e in parte a mano da me personalmente, su un foglio per due pagine e tutto da me letto alla comparente, che, a mia domanda, dichiara di

approvarlo.

Alejo José Gancedo



ALLEGATO "E" DEL REP. N. 47261/10738
ASSOCIAZIONE
"AMICI DELL'OSPEDALE BAMBINO GESU' - ONLUS"
STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita in Roma l'Associazione "AMICI DELL'OSPEDALE BAMBINO GESU' - ONLUS".

ART. 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Roma, Lungotevere delle Navi n. 19, int. 5, e potrà istituire sedi secondarie, per l'esercizio delle attività statutarie, su tutto il territorio nazionale.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3 - SCOPO ED OGGETTO

3.1 - L'Associazione non ha fini di lucro ed intende sostenere e potenziare l'attività assistenziale dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS in ambito sanitario.

In particolare l'Associazione orienta la propria attività caritativa al sostegno dello sviluppo dell'assistenza sanitaria svolta dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in favore:

- di minori svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- di minori che vivono in condizioni di disagio e di emarginazione sociale e/o personale, e/o che presentano problemi derivanti dal loro stato psico-fisico;
- di minori stranieri e, segnatamente, di minori provenienti dai paesi in via di sviluppo.

3.2 - Per il perseguimento del proprio scopo, l'Associazione potrà:

- a. - promuovere ogni forma di azione diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi di disagio e sofferenza dei minori svantaggiati, nonché a richiamare l'attenzione degli organi legislativi ed amministrativi dello Stato e delle Regioni, affinché la programmazione sanitaria si orienti a tutelare i pazienti in età pediatrica più svantaggiati;
- b. - collaborare con i predetti organismi per la definizione di adeguati indirizzi programmatici ed operativi;
- c. - acquistare, in funzione del sostegno e della realizzazione dei progetti di assistenza sanitaria predisposti dall'Associazione, strutture abitative da destinare all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che vi potrà accogliere i familiari o chi esercita la potestà parentale dei minori degenti nell'Ospedale Bambino Gesù che non siano residenti in Roma, nonché i minori stessi che necessitano di un periodo di convalescenza;
- d. - promuovere e sostenere le attività dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù finalizzate all'istituzione e allo svolgimento di corsi di formazione professionale, nonché di attività integrative scolastiche e ricreative, in favore dei medesimi bambini in condizione di svantaggio;
- e. - sostenere le iniziative umanitarie dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù destinate a fornire aiuto e sostegno in ambito sanitario ai paesi in via di sviluppo;
- f. - svolgere un'azione di promozione e diffusione delle attività dell'Associa-

zione;

g. - promuovere la raccolta di fondi destinati a sostenere e favorire le attività assistenziali dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, comunque in via non prevalente.

3.3 - Per la qualità di Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione, nonché per la sensibilità alle problematiche della solidarietà e dell'accoglienza che l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha costantemente dimostrato promuovendo attività di solidarietà e mettendo la propria esperienza e le proprie energie professionali, materiali ed economiche a disposizione di coloro che, a prescindere dallo stato sociale, credo religioso, gruppo d'appartenenza e nel rispetto della loro identità e libertà, si trovano in una situazione di bisogno, l'Associazione riconosce nell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù il soggetto più qualificato al fine di meglio garantire la cura e il sostegno dei minori svantaggiati e dei loro familiari.

Per le suddette ragioni l'Associazione intende mettere a disposizione dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù i mezzi di cui dispone in un'ottica di corresponsabilità e comune servizio per il bene dei minori che necessitano di cure.

L'Associazione stabilisce con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù un rapporto esclusivo di cooperazione nella realizzazione dello scopo statutario.

ART. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative degli aderenti annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo in relazione alle categorie dei soci indicate all'art. 7 del presente Statuto;
- beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche, dagli avanzi di gestione;
- eventuali contributi di privati;
- contributi pubblici (contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti);
- contributi di organismi internazionali;
- eventuali donazioni e lasciti testamentari;
- eventuali proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente e dello Statuto.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione s'impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse

direttamente connesse.

ART. 5 - EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

ART. 6 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo l'Associazione, attraverso il Consiglio Direttivo, redige il bilancio o rendiconto annuale.

Entro e non oltre il 30 aprile il bilancio o rendiconto annuale è sottoposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per la relativa approvazione ed è accompagnato dal parere del Collegio di Controllo.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

ART. 7 - SOCI

7.1 - Il numero dei soci è illimitato.

7.2 - Possono chiedere di divenire membri dell'Associazione tutti coloro che - persone fisiche o giuridiche - condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino:

- ad accettare lo spirito solidaristico e le finalità perseguite dall'Associazione;
- a rispettare le norme statutarie con espressa accettazione delle norme medesime sottoscritte all'atto della presentazione della domanda di ammissione;
- a sostenere l'attività dell'Associazione versando, entro il 31 dicembre di ogni anno, la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

7.3 - I soci si suddividono in promotori, sostenitori e ordinari.

Sono soci promotori tutti i firmatari dell'atto costitutivo.

Ogni anno il Consiglio Direttivo può nominare fra i soci ordinari un numero di soci promotori non superiore a tre, da scegliersi tra coloro che si siano particolarmente impegnati e prodigati in favore delle iniziative e delle attività dell'Associazione. Dette nomine sono sottoposte alla ratifica della successiva Assemblea ordinaria dei soci previa acquisizione del parere favorevole del Collegio di Controllo.

Sono soci sostenitori i soci che effettuano donazioni volontarie in favore dell'Associazione direttamente o con l'apporto di terzi.

Sono soci ordinari tutti gli altri.

7.4 - La qualità di socio si acquista con il versamento della quota associativa stabilita per l'anno in corso previa accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo il quale ha facoltà di negare l'ammissione di coloro che abbiano interessi che contrastino con quelli dell'Associazione.

Le quote associative annuali devono essere versate entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 8 - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione dei soci è decisa ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il vincolo associativo che lega il socio all'Associazione può sciogliersi, limitatamente a ciascun associato, per recesso volontario, esclusione o decesso.

Il recesso è sempre ammesso, purchè il socio lo comunichi per iscritto a mezzo raccomandata al Consiglio Direttivo; il recesso avrà efficacia dal giorno successivo a quello del ricevimento.

La decadenza del socio è accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo, nei casi stabiliti dalla legge o quando intervengano cause di incompatibilità con la qualifica di socio ovvero per il mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi o per reiterate violazioni degli obblighi statutari e regolamentari, nonché di quelli derivanti dalle apposite delibere degli organismi direttivi ed assembleari dell'Associazione.

Le delibere di esclusione assunte dal Consiglio Direttivo devono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata. Contro le predette delibere è ammesso ricorso del socio al Collegio di Controllo di cui all'art. 13 entro un mese dal ricevimento della comunicazione delle delibere stesse. In tal caso l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa sino al pronunciamento del Collegio stesso.

I provvedimenti che pronunciano la decadenza ovvero dispongono l'esclusione sono comunicati all'interessato con lettera raccomandata e producono effetto dal giorno successivo a quello del ricevimento.

In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, il socio non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, nè l'assegnazione di parte del patrimonio dell'Associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

ART. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun socio deve:

- a. - osservare le norme contenute nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;
- b. - attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
- c. - mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- d. - versare la quota associativa annuale.

Ciascun socio ha diritto:

- a. - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. - di partecipare all'assemblea.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, dei bilanci

o rendiconti e per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione. E' altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

Gli eventuali soci minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in Assemblea, ma potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo ed, in generale, il diritto di voto in Assemblea, soltanto al compimento della maggiore età, senza che peraltro in tale momento vi sia la necessità di un'apposita delibera assembleare autorizzativa.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio di Controllo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito o dietro compenso determinato dall'Assemblea dei soci.

Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative all'atto dell'assunzione dell'incarico.

ART. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 - All'Assemblea partecipano tutti i soci iscritti all'Associazione e in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ogni socio, persona fisica o giuridica, dispone di un solo voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio purchè non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio di Controllo, conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di dieci soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

11.2 - L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci iscritti e delibera su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno a maggioranza semplice dei soci presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.

In entrambi i casi deve essere presente almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci promotori.

L'Assemblea ordinaria dei soci, oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto:

- a) approva i bilanci o rendiconti annuali predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero;
- c) nomina i componenti del Collegio di Controllo;
- d) ratifica le nomine dei Consiglieri eventualmente cooptati dal Consiglio Direttivo;



- e) ratifica le nomine dei soci promotori eventualmente deliberate dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito all'art. 7.3 del presente Statuto;
- f) ratifica le nomine dei componenti eventualmente cooptati dal Collegio di Controllo;
- g) ratifica le nomine dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio di Controllo eventualmente deliberate ex artt. 12.2 e 13.3;
- h) delibera su tutti gli argomenti riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame da parte del Consiglio Direttivo;
- i) approva le direttive e i programmi generali dell'Associazione nonché le attività svolte dal Consiglio Direttivo durante l'esercizio sociale.

11.3 - L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci comprensiva almeno del 50% dei soci promotori, sia in prima che in seconda convocazione; ove tale maggioranza non si raggiunga, si provvederà a convocare l'Assemblea per una terza volta, ed essa sarà in tal caso costituita qualunque sia il numero di soci presenti purché sia presente almeno il 30% dei soci promotori. Il quorum deliberativo è sempre pari alla maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto, sul trasferimento della sede dell'Associazione e sulle eventuali proposte di scioglimento della stessa.

11.4.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che nomina un Segretario, per la redazione del verbale di assemblea.

In assenza del Presidente del Consiglio Direttivo, viene nominato Presidente dell'Assemblea il più anziano di età fra i Consiglieri presenti.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, viene convocata mediante comunicazione del Consiglio Direttivo da inviarsi a mezzo di posta ordinaria, fax ovvero posta elettronica con preavviso di almeno 15 giorni. La convocazione dovrà indicare la data, l'ora, il luogo e gli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 12- CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE

12.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da 5 a 11, scelti tra i soci maggiorenni, che vengono eletti per la prima volta dai soci promotori che partecipano all'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea elegge almeno uno dei membri del Consiglio Direttivo tra i soci dell'Associazione designati dall'Ospedale Bambino Gesù e ciò in considerazione del rapporto di stretta collaborazione che l'Associazione intende stabilire con l'Ospedale medesimo per la realizzazione dello scopo statutario secondo quanto previsto all'art. 3.3 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di guida, promozione e di indirizzo dell'Associazione, coerentemente con gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, spettandogli tutte le facoltà per il raggiun-

gimento dello scopo sociale che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati all'Assemblea dei soci.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a. - delibera su tutte le questioni che interessano l'Associazione ed ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente ovvero al Segretario secondo quanto stabilito al successivo art. 12.2;
- b. - provvede alla gestione economica e finanziaria predisponendo un bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio o il rendiconto da sottoporre all'Assemblea corredato dal parere del Collegio di Controllo;
- c. - stabilisce l'ammontare della quota associativa annua;
- d. - delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- e. - approva l'eventuale regolamento interno dell'Associazione medesima e le sue modifiche.

12.2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del suo Presidente ovvero di almeno tre Consiglieri.

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi presiede la riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Di tutte le riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzatore.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, rimanga assente per tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dalla carica con delibera motivata del Consiglio.

Nel corso della prima riunione il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente rieleggibile alla scadenza del mandato. Nel corso della medesima riunione il Consiglio Direttivo nomina un Segretario scelto anche al di fuori dello stesso Consiglio e, in tal caso, senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo può delegare al Segretario la gestione ordinaria dell'Associazione nonché la gestione della cassa dell'Associazione e la tenuta della relativa contabilità.

Qualora nel corso della carica vengano a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più Consiglieri, il Consiglio medesimo chiama, quali successori, i primi dei non eletti in ordine decrescente, ovvero, in caso di indisponibilità degli stessi o in loro mancanza, provvede mediante cooptazione.

La nomina dei Consiglieri cooptati sarà sottoposta alla ratifica della successiva Assemblea ordinaria dei soci.

Qualora venga meno la maggioranza del Consiglio, i Consiglieri rimasti in carica devono al più presto convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

I nuovi Consiglieri nominati dall'Assemblea durano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri in carica al momento della loro nomina.

Ove il Consiglio non provveda alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri mancanti ovvero se vengano a mancare tutti i Consiglieri, l'Assemblea, per la loro sostituzione, deve essere convocata dal

Collegio di Controllo, il quale può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

12.3 - Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione; egli ha la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione in giudizio nonchè di fronte ai terzi; in caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente può delegare le proprie attribuzioni al Vice Presidente.

Il Presidente coordina l'attività dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni, prende i provvedimenti necessari ed urgenti per il buon funzionamento dell'Associazione nell'intervallo di tempo tra le riunioni del Consiglio Direttivo alla prima delle quali è comunque tenuto a riferire sui provvedimenti stessi.

ART. 13 - COLLEGIO DI CONTROLLO

13.1 - Il Collegio di Controllo è composto da cinque membri effettivi e due supplenti eletti direttamente dall'Assemblea dei soci.

I membri del Collegio potranno essere scelti, in parte, anche tra i non soci in ragione della loro autorevolezza e competenza.

L'Assemblea elegge almeno uno dei membri del Collegio tra i soggetti designati dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Il Collegio di Controllo elegge nel proprio seno un Presidente.

13.2 - Al Collegio di Controllo è affidato il controllo della gestione dell'Associazione ed esso è costituito garante dell'osservanza delle norme statutarie e del corretto perseguimento degli scopi sociali.

Esso decide, inoltre, a norma dell'art. 8, comma 5°, sulla esclusione dei soci.

Il Collegio è competente a dirimere qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci e l'Associazione o fra i soci.

In tali evenienze, il Collegio decide inappellabilmente operando quale amichevole compositore delle controversie e senza formalità di rito.

Il Collegio vigila infine sulla regolare tenuta della contabilità e rende il parere previsto dall'art. 6 del presente Statuto.

A tale scopo può esaminare in ogni momento i libri contabili ed amministrativi e chiedere le informazioni che ritenga necessarie.

Il Collegio rende altresì il parere indicato all'art. 14, 1° comma.

Sia i membri del Collegio che il suo Presidente durano in carica per un triennio.

13.3 - Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente ovvero di 3 dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Il Collegio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal membro più anziano di età.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi presiede la riunione.

Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzatore.

13.4 - Qualora nel corso della carica vengano a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più componenti, il Collegio medesimo chiama, quali successori, i membri supplenti, dando priorità al più anziano di età; in caso di loro indisponibilità, il Collegio chiama i primi dei membri non eletti in ordi-

ne decrescente, ovvero, in caso di indisponibilità degli stessi o in loro mancanza, provvede mediante cooptazione.

La nomina dei membri cooptati sarà sottoposta alla ratifica della successiva Assemblea ordinaria dei soci.

ART. 14 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è proposto dal Consiglio Direttivo, la delibera del quale, previo conforme parere del Collegio di Controllo, è sottoposta all'Assemblea straordinaria. Si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea in seduta straordinaria deve nominare i liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri e le retribuzioni.

L'Assemblea, nella stessa seduta, dovrà stabilire le modalità della liquidazione.

Gli eventuali beni residui saranno devoluti a giudizio dell'Associazione ad enti o associazioni della stessa categoria (ONLUS) che perseguono scopi analoghi, sentiti gli organismi di controllo previsti dalla legge e salvo che quest'ultima imponga una diversa destinazione.

ART. 15 - DENOMINAZIONE DI ONLUS

L'Associazione si impegna, fin quando le sarà riconosciuta la relativa qualifica tributaria, ad usare la denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

ART. 16 - REGOLAMENTO

Oltre che dalle norme contenute nel presente Statuto, l'Associazione potrà essere disciplinata nel suo funzionamento da un regolamento interno da emanarsi dal Consiglio Direttivo e diretto ad individuare i criteri operativi che informeranno la gestione dell'Associazione.

ART. 17 - NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 ed, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Firmati: Luca Benigni

De Filippis Antonio

Giuseppe De Simone

Tullio Pelosi

Francesca Romana Sandri

Maria Teresa Bianchi

Mario Rossi

Lorenzo Confessore

Fabrizio Polidori Notaio

REGISTRATO A ROMA IL 30.01.2003 AL N. _____

ATTI Pobbi e - SERIE _____

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ROMA, 30 GEN. 2003